

DIRITTOdi **GIANLUIGI FINO****La riforma del concordato di gruppo***Il decreto correttivo al Codice della crisi ha introdotto interessanti novità in materia.*

Il D.Lgs. 12.01.2019, n. 14, c.d. Codice della crisi e dell'insolvenza, è stato organicamente integrato e corretto per effetto della disciplina di cui al D.Lgs. 147/2020, con particolare riferimento alle norme sui concordati preventivi e sugli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo.

In primo luogo, il decreto fornisce una **definizione più precisa di " gruppo "** identificandolo nell'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies C.C., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'**attività di direzione e coordinamento** di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci e dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

In sostanza, è previsto che più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono proporre con un **unico ricorso** la domanda di accesso al **concordato preventivo con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti** tra loro. La domanda deve contenere il piano, ossia l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa.

Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna.

Un **professionista indipendente** attesta:

- a) la veridicità dei dati aziendali;
- b) la fattibilità del piano o dei piani;
- c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
- d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo.

L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

Gli **effetti pregiudizievoli** possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo.

I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo.